

Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Forlì



Gennaio 2019

Capo I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 – Principi della regolazione

1. Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.
2. Il “paesaggio” è un’espressione del territorio, così come percepita dalle persone, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali o umani e dalle loro interrelazioni. La tutela del paesaggio implica la salvaguardia degli spazi naturali, rurali ed urbani, indipendentemente dalla loro intrinseca rilevanza ambientale.
3. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, riveste un ruolo di vitale importanza per l’ambiente e l’igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell’aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell’anidride carbonica, fissazione delle polveri e degli inquinanti atmosferici, miglioramento del microclima, rifugio per la vita animale, miglioramento della biodiversità del territorio, della qualità urbana e della socialità.
4. Il sistema del verde della città, costituito principalmente dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e territoriale. La città ne conosce il rilievo, negli aspetti ambientali, igienico-sanitari, di risparmio energetico, culturali, estetici, sociali e ricreativi; e con il presente regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato (in seguito abbreviato con il solo termine di “regolamento”) intende migliorare la gestione del sistema verde e tutelarne le funzioni di interesse collettivo.
5. Il presente Regolamento costituisce uno degli strumenti di carattere normativo da collegarsi alla disciplina vigente ed agli altri documenti integrativi di tipo progettuale e gestionale del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Il Regolamento del Verde Pubblico e Privato, deve poi intendersi sinergico ad altri strumenti comunali, sempre di carattere regolamentare, quali il Regolamento edilizio comunale, il Piano del Verde, il Regolamento delle Aree di Sgambatura Cani.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ogni disposizione regolamentare riguardante il verde pubblico e privato è sostituita da quanto in esso contenuto nelle parti da questo disciplinate; in caso di contrasto od anche di semplici difformità definitorie tra i provvedimenti comunali, prevalgono comunque le disposizioni del Regolamento medesimo.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento detta disposizioni per la gestione e per la tutela della componente vegetale dei parchi e dei giardini pubblici e privati (comprese le corti di pertinenza dei fabbricati), nonché delle alberature stradali, delle aree di pregio ambientale storico o paesaggistico (aree boschive, siepi, macchie), e delle aree agricole, limitatamente alle porzioni non direttamente interessate dalle coltivazioni.
2. Il regolamento detta inoltre disposizioni per la progettazione e per la realizzazione di aree verdi, parchi, giardini e viali pubblici e privati.

Art. 3 – Competenze gestionali in ordine alla cura e alla tutela del verde

1. La responsabilità tecnica della gestione e della tutela del verde sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia nella gestione del verde, che nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell’art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i., è attribuita al Dirigente preposto al Servizio competente, di seguito denominato Dirigente responsabile del Verde.
2. Gli interventi che interessano il patrimonio verde pubblico esistente o da realizzare sono soggetti al parere preventivo del dirigente preposto all’unità organizzativa cui sono attribuite

le funzioni relative al Verde secondo il modello organizzativo degli uffici e dei servizi dell'Ente. Il parere verte principalmente sugli aspetti agronomici ed ha natura vincolante. Qualora il Dirigente non sia in possesso di specifiche competenze agronomiche, il suddetto parere viene rilasciato dal designato Responsabile del Procedimento competente in tali materie, oppure dal tecnico istruttore incaricato in possesso dei medesimi requisiti nell'ambito dei singoli procedimenti o conferenze dei servizi.

3. Il parere agronomico di cui al comma 2 è richiesto anche per qualsiasi intervento od occupazione che interessi direttamente un'area a verde pubblico (parco, giardino, area verde, aiuola), ovvero una banchina alberata. Il medesimo parere è prescritto anche per la vegetazione di nuovo impianto. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni impartite, il dirigente competente richiede al responsabile dell'infrazione di uniformarsi al parere medesimo, assegnando, a tal fine, un termine perentorio ai sensi dell'art.33, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 34.
4. Possono intervenire sul verde cittadino, pubblico e privato, esclusivamente gli aventi titolo in quanto proprietari o gestori o manutentori. In quest'ultimo caso, gli operatori devono essere muniti di titolo di studio idoneo (diploma o laurea) o aver almeno frequentato un corso di formazione relativo alle attività che intendono eseguire.
5. Il Comune promuove la massima sperimentazione e applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con imprese *no-profit*, associazioni di volontariato e cittadini singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare nell'ambito scolastico, al fine di diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde.
6. Le prescrizioni tecniche e dimostrative contenute negli allegati da A a I sono aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del dirigente competente, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche sperimentate nel campo della gestione del verde anche in rapporto alle esigenze qualitative dell'arredo urbano. È facoltà della stessa Giunta comunale individuare i parchi o i giardini pubblici nei quali è vietato l'accesso ai cani e le aree verdi dove è possibile erigere opere ornamentali.
7. L'obbligo di osservare le norme e le indicazioni tecniche contenute nel presente Regolamento intende richiamare la necessità di ricorrere ad adeguate e specifiche professionalità nella progettazione, nella gestione e nella manutenzione del verde pubblico e privato.
8. Gli interventi di manutenzione sul verde pubblico, le potature e gli abbattimenti di alberature effettuati dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento.
9. Salvo motivate ragioni d'urgenza, almeno 15 gg. prima dell'inizio di attività di consistenza significativa o che siano ritenute di rilevanza da parte del Dirigente, l'Amministrazione Comunale informa, attraverso i mezzi di volta in volta ritenuti più idonei, la cittadinanza in ordine alla tipologia, alla durata e alle motivazioni dei diversi interventi manutentivi da eseguire. Entro detto termine i cittadini possono formulare proposte o osservazioni.

Art. 4 – Vigilanza sull'applicazione del regolamento

1. Salvo quanto previsto al comma 2, la vigilanza sull'applicazione del regolamento spetta alla Polizia municipale e, inoltre, secondo le varie discipline di riferimento, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, al Gruppo Carabinieri Forestale, alle Guardie Ecologiche Volontarie o alle Guardie Zoofile, al personale dei soggetti gestori nei casi in cui aree verdi vengano a loro affidate con atto pubblico.
2. Il Comune, d'intesa con gli organi di vigilanza di cui al comma precedente, promuove iniziative di formazione volte a sviluppare gli aspetti di prevenzione degli interventi in danno del verde e la diffusione presso la popolazione della cultura e del rispetto dell'ambiente.

Art. 5 – Commissione consultiva per il verde di interesse pubblico

1. Il Comune può istituire una commissione consultiva tecnico – scientifica per il verde di interesse pubblico col compito di assistere l'Amministrazione Comunale nella formulazione di proposte sugli indirizzi tecnici e culturali per la conservazione e la qualificazione del verde urbano.
2. La commissione, se istituita, esprime pareri sui seguenti aspetti principali:
 - a. individuazione delle vegetazioni di pregio di cui all'art. 25;
 - b. indirizzi di carattere scientifico per la definizione di piani, programmi e interventi per la tutela del verde anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n.10, Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
3. La Commissione, qualora istituita, è composta da non più di 7 membri di elevata e comprovata competenza e esperienza nelle materie afferenti al verde urbano, ai parchi ed ai giardini.
4. L'istituzione della Commissione è di competenza della Giunta comunale che ne determina la composizione;
5. I componenti della Commissione sono nominati dal Sindaco all'esito di apposita selezione ad evidenza pubblica aperta a dottori agronomi e forestali, periti agrari e periti agrari laureati, agrotecnici ed agrotecnici laureati, esperti paesaggisti, architetti, dottori in scienze ambientali;
6. Ai lavori della commissione partecipano il dirigente del settore Verde;
7. Tra i suoi componenti, la Commissione deve nominare un segretario verbalizzante e nomina un coordinatore al solo fine di facilitare i rapporti con l'Amministrazione.
8. La delibera di Giunta che approva l'istituzione della Commissione ne indica le modalità di funzionamento definendo anche i compiti consultivi che a norma di regolamento le vengono affidati.
9. Il Dirigente del Servizio Verde o un suo delegato, ogni qual volta all'ordine del giorno della commissione è prevista la discussione di argomenti che coinvolgano un Quartiere di Forlì, provvede alla convocazione del Coordinatore del Comitato di Quartiere interessato.

Capo II – DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 6 - Alberature salvaguardate

1. Tutte le piante arboree del territorio comunale costituiscono patrimonio ambientale della città e, come tali, sono tutelate e mantenute secondo le migliori tecniche agronomiche.
2. Fermo restando il regime generale di tutela di cui al comma 1, sono oggetto di tutela ai sensi e per effetti del presente regolamento:
 - a. Le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m 1,00 dal colletto, superiore a cm 30 se di I e II grandezza (vedi tabella seguente), le piante di III grandezza o con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm 25 a m 1,00 dal colletto; sono inoltre tutelati, nelle zone urbane, gli esemplari di Robinia pseudoacacia, gli Ailanti e le piante da frutto aventi circonferenza superiore a 120 cm.

Classe di grandezza	Altezza della pianta a maturità
I	>18 m
II	10-18 m
III	<10 m

- b. Gli alberi piantati in sostituzione di altri, entro due anni dalla loro messa a dimora nei nuovi impianti, a seguito di apposita autorizzazione comunale, o in sostituzione di quelli disseccatisi;
- c. Tutti gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del Piano Strutturale Comunale (di seguito abbreviato con PSC), nonché gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che il Comune, con apposito provvedimento motivato, ha stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela anche ai sensi dell'art. 25. E' facoltà del Comune individuare ulteriori elementi o complessi arborei secondo gli indirizzi fissati dalla L. 10/2013 e s.m.i..

Art. 7 – Interventi non soggetti al regolamento

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a. Gli interventi ordinari e straordinari nelle aree boscate (così come definite nell'allegato A), negli orti botanici e nei vivai, nonché su tutte le piante da frutto, fatta eccezione per quelle di particolare pregio storico e paesaggistico;
 - b. I nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno, in quanto soggetti a lavorazioni annuali o periodiche tali da limitare lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;
 - c. Impianti artificiali a duplice attitudine, produttiva e ricreativa, realizzati su aree di pubblica proprietà o su aree di proprietà privata in convenzione di utilizzo che abbiano uno specifico piano di gestione (analogo al piano di assestamento forestale) e specificamente individuate nel Piano del Verde;
 - d. Le siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio tradizionale;
 - e. Le piante non indicate all'art. 6, comma 2;
 - f. Le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette, alle aree di alto valore storico-ambientale e alle aree militari qualora vi siano norme legislative diverse da quelle del presente regolamento. L'esclusione presuppone comunque una preventiva comunicazione da parte del proprietario o gestore dell'area che indicherà i relativi riferimenti legislativi.

Art. 8 – Abbattimento di alberature

1. L'abbattimento di alberature è consentito solo a seguito di apposita autorizzazione su richiesta (Richiesta di abbattimento, Allegato B – Sezione 1) e solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali:
 - a. instabilità dell'albero dovuta ad alterazioni degli organi di sostegno (apparato radicale, colletto, fusto e branche principali) che comportino rischi per la pubblica incolumità non mitigabili attraverso pratiche arboricolturali ordinarie o straordinarie. In quest'ultimo caso, le alberature dovranno essere classificate con una propensione al cedimento pari a "D" (Allegato I);
 - b. alberature in stato vegetativo o fitosanitario irrimediabilmente compromesso;
 - c. alberature che causino danni rilevanti e documentati a manufatti, strutture edili o sottoservizi e non mitigabili con interventi alternativi;
 - d. necessità documentata di effettuare lavori edilizi non altrimenti realizzabili che compromettano la stabilità o la vita delle piante;
 - e. ostacolo al normale deflusso delle acque;
 - f. nei casi di contrasto con le norme del Codice della strada o di altra legislazione vigente;
 - g. nei casi di nuova progettazione degli spazi verdi, quali diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo o sostituzione di scelte vegetazionali non idonee al sito o cambio di destinazione d'uso dell'area.

2. Nei casi in cui non è evidente o agevolmente comprovabile lo stato di necessità di cui al comma 1 il soggetto interessato deve allegare alla richiesta di abbattimento una perizia redatta da un tecnico abilitato che attesta lo stato di fatto e le eventuali soluzioni proposte. In particolare, nei casi di cui al medesimo comma 1, lett. g), il Dirigente responsabile del Verde può autorizzare, sulla base di un apposito progetto, specifici interventi sulle alberature esistenti ai soli fini di garantire la vita vegetativa delle piante e, nel caso di giardini storici, la corretta ricostruzione filologica originale.
3. Ogni albero abbattuto deve essere sostituito con un altro albero di adeguata grandezza rispetto a quello abbattuto o con almeno tre arbusti, salvo quando la sostituzione sia impossibile o inattuabile a causa della elevata densità arborea, della carenza di spazio o della mancanza di condizioni idonee; l'adeguatezza della sostituzione viene espressa dal Dirigente responsabile del Verde. Qualora si tratti di alberature ubicate in aree demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile di enti pubblici, la sostituzione degli alberi può avvenire in aree di proprietà comunale, possibilmente nelle vicinanze della zona interessata dall'abbattimento, secondo le indicazioni del Dirigente responsabile del Verde in merito alla scelta del luogo, alle tecniche agronomiche più opportune ed alla qualità degli alberi. Qualora invece si tratti di alberature private, si rimanda all'art. 10.
4. Ad eccezione dei casi in cui sussista un pericolo per la pubblica incolumità, è vietato l'abbattimento nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (dal 15 marzo al 31 agosto).
5. In caso di alberature, tutelate a vario titolo, o che ricadono in zone a vincolo paesaggistico o di tutela ambientale, alla richiesta di abbattimento è allegato il parere dell'ente preposto alla tutela.
6. Nei casi di richiesta di abbattimento per motivi di contrasto con le norme del codice della strada, il parere vincolante è espresso dalla Polizia municipale.
7. Nei casi di richiesta di abbattimento di alberature pubbliche connesse ad autorizzazioni di tipo edilizio o stradale, gli interventi di eliminazione, smaltimento e sostituzione delle piante e di ripristino dei manufatti, sono eseguiti a cura e spese del richiedente.
8. L'autorizzazione all'abbattimento di un'alberatura pubblica, nel caso non si ricada in nessuno dei punti di cui al comma 1, è subordinata al parere del Dirigente responsabile del Verde ed al rimborso, da parte del richiedente, del valore stimato della pianta (calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato E).
9. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 34, oltre al pagamento a titolo di indennizzo del valore stimato della pianta secondo quanto stabilito dal precedente comma 8.

Art. 9 – Criteri di sostituzione delle alberature pubbliche

1. Gli abbattimenti puntuali in viali o alberate stradali di proprietà pubblica dovranno essere comunque eseguiti nel rispetto delle norme del presente articolo, ed a questi dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.
2. Nel caso di filari composti da alberi già adulti o maturi, qualora non si ravvisino condizioni adeguate al corretto sviluppo di un nuovo albero nel medesimo sito, la sostituzione dovrà avvenire in altro punto adeguato e non necessariamente nel medesimo filare.
3. Nei casi in cui si verifichino le condizioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, potrà procedere ad abbattimenti di alberi e/o filari senza obbligo di reimpianto nel medesimo sito, quando sussistano comprovate motivazioni di ordine normativo, tecnico, funzionale ed economico.
4. L'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere, ogni qualvolta possibile, l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo di buona qualità.

5. Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
6. Salvo vincoli ambientali, paesaggistici o storici, qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.
7. Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre al totale ricambio del terreno di coltivo, potrà essere previsto l'impianto di nuovi esemplari arborei di specie diversa da quella preesistente, conservando eventualmente gli esemplari che abbiano particolari e motivate caratteristiche di pregio botanico o storico, anche secondo il principio di cui al comma 11 del successivo art. 20.

Art. 10 – Procedura per l'abbattimento e la sostituzione di alberature private

1. Gli interventi di abbattimento di alberi oggetto di tutela in base all'articolo 6 sono soggetti alla presentazione di specifica richiesta di abbattimento almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'intervento (Allegato B – Sezione 1). L'intervento si intende autorizzato se è stato espresso nulla-osta entro il suddetto termine ovvero in caso di silenzio assenso, qualora entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il dirigente non adotti provvedimento motivato di diniego.
2. La richiesta di abbattimento è corredata da documentazione fotografica e da una planimetria atta a localizzare l'albero oggetto di intervento. La richiesta deve attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento; in particolare riporta le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di presentazione della denuncia. Il Comune, prima di consentire l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa o eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Tale richiesta interrompe il termine di cui al precedente comma, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.
3. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti secondo quanto dettato dall'art. 12 comma 5.
4. Se la richiesta di abbattimento riguarda piante del genere *Platanus*, il soggetto interessato è tenuto ad allegare copia della richiesta presentata al Servizio fitosanitario regionale ai sensi delle disposizioni speciali secondo la legislazione vigente.
5. Salvo i casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera g, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti nella medesima proprietà in cui avviene l'abbattimento attraverso la messa a dimora di alberi appartenenti a specie consigliate dall'Amministrazione Comunale (Allegato A), salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee.

Art. 11 – Disciplina delle potature

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà. In particolare le potature andranno effettuate esclusivamente se finalizzate a garantire un armonico sviluppo a giovani alberi, per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale, nei casi di interferenza con elettrodotti o altre reti tecnologiche preesistenti e per allontanare parti aeree di esemplari arborei da manufatti, nel caso in cui l'albero sia allevato secondo una forma obbligata tradizionale ad uso ornamentale o produttivo (ad esempio Gelsi).
2. Non potranno essere potati alberi, sia pubblici che privati e di qualsivoglia dimensione, per motivi diversi da quelli elencati al comma precedente.

3. Gli interventi di potatura sulle alberature di proprietà pubblica sono soggetti al parere preventivo del Dirigente responsabile del Verde.
4. Gli interventi di potatura dei Platani sono soggetti ad autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale ai sensi delle disposizioni speciali richiamate nell'allegato F.
5. Gli interventi di potatura ammessi sulle piante di alto fusto ricadenti nelle tipologie seguenti devono essere realizzati nel rispetto dei limiti e prescrizioni dettati nell'allegato C: potatura di formazione, potatura di rimonda di secco, potatura di selezione, potatura di contenimento, di riduzione, potatura di innalzamento della chioma, *pollarding* (tecnica detta "a testa di salice"). Nel caso di potature di riduzione, dovranno essere preferiti interventi per stralci diluiti in più stagioni vegetative ad un unico drastico intervento.
6. Sono vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che eliminano la gemma apicale dell'albero, indipendentemente dal diametro della parte recisa e dalla lunghezza della porzione di tronco o ramo lasciata, e quelli praticati sulle branche superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, abbattimenti e come tali disciplinati. In linea generale si tratta di interventi vietati; in via straordinaria e su rilascio di parere da parte del Dirigente responsabile del Verde, detti interventi di capitozzatura potranno essere consentiti per casi, rari e circostanziati su presentazione di richiesta motivata e corredata da perizia agronomica, quando esistono seri rischi di incolumità pubblica o non sia possibile operare con nessuna altra tecnica oltre l'immediato abbattimento dell'albero. In particolare, per le piante di dimensioni eccedenti lo spazio disponibile, sono consentiti interventi di potatura in forma obbligata, da mantenere regolarmente nel proseguo della vita della pianta, ad esempio mediante la tecnica della "testa di salice" (*pollarding*).
7. Altre possibili situazioni in cui il Dirigente responsabile del Verde potrà consentire interventi di formazione o mantenimento di teste di salice saranno: tutori vivi di piantate, gelsi, salici, arte topiaria e forme obbligate, mentre non potranno mai essere consentiti su Conifere arboree, *Ginkgo biloba* e Betulle.
8. In termini generali attraverso un intervento di potatura non è consentito asportare più del 25% della massa fotosintetizzante complessiva, ovvero della chioma, di un albero a foglia caduca e del 20% della chioma di una conifera e sono comunque vietati gli interventi che comportano una riduzione della chioma maggiore del 50%, alterando il modo permanente ed irreversibile il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale. Le potature, infatti, dovranno essere eseguite nel rispetto della naturale conformazione architettonica di ogni albero, ovvero in ragione della sua specie e della sua età fisiologica.
9. I proprietari di alberi o arbusti provvedono alla loro potatura, quando la ramificazione copre o rende difficile la visione di segnali stradali, quando riduce sensibilmente la pubblica illuminazione, quando invade i marciapiedi o le strade, quando riduce la fruizione di aree pubbliche o quando compromette l'incolumità pubblica. All'interno del perimetro del centro storico così come individuato dal RUE vigente, il Comune potrà valutare soluzioni alternative finalizzate alla tutela dell'alberatura anche attraverso l'istituto dell'accordo con il privato in base all'art. 11 della L. 241/90 e s.m.i..
10. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi (in filari, a gruppi o isolati) già gravemente segnati da precedenti errate ed irrazionali potature, tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché inseriti in un piano organico di sostituzione esistente o approvato, da eseguirsi entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento o entro 3 anni dalla richiesta di capitozzatura. Le condizioni di cui sopra dovranno essere illustrate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato.
11. Le potature potranno essere effettuate solo in periodi consoni allo stato di sviluppo vegetativo annuale delle piante, salvo i casi autorizzati dal Dirigente responsabile del Verde per motivate ragioni di priorità. In linea generale, per le specie decidue non si può potare nel periodo

corrispondente all'emissione delle foglie e nel periodo di perdita delle foglie (Allegato C).

Art. 12 – Zona di rispetto della pianta (ZRP) e danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti gli interventi descritti nell'allegato D, eseguiti sia all'esterno che all'interno della "zona di rispetto della pianta" (di seguito abbreviata con ZRP e meglio definita nello stesso allegato).
2. Per la valutazione dei danni causati al patrimonio verde e a piante di proprietà comunale si rimanda ai criteri riportati nell'allegato E, che fa riferimento ad un prezzo base comprensivo del prezzo di posa ridotto ad un decimo ed a quattro indici: indice estetico, indice di posizione, indice di dimensione ed indice di deprezzamento. Pertanto, in caso di danneggiamenti ad alberature (per sinistri, errati interventi, ecc.), o eliminazione di piante (dovuti alle stesse cause od anche a seguito di autorizzazioni all'abbattimento per attuazione di previsione urbanistica, apertura di passi carrai, ecc.) il responsabile o richiedente provvede ad un rimborso economico da impiegarsi per il ripristino del verde soppresso, da calcolarsi secondo la seguente formula: stima di rimborso danno = (prezzo base e di mercato della pianta ridotto ad un decimo) \times (indice di valore estetico e fitosanitario) \times (indice di localizzazione e paesaggistico) \times (indice di dimensione) \times (indice di deprezzamento) + (lavori accessori: estirpazione della ceppaia, trasporto a rifiuto, ecc.).
3. Nel caso di danni ad esemplari tutelati per interesse scientifico e monumentale, individuati dall'art. 25, la stima del danno non tiene conto, nel calcolo del prezzo base di mercato, della riduzione ad un decimo indicata nella formula di cui al comma 1. In tal caso, il rimborso del danno, nella misura di tale mancata riduzione del calcolo di stima, ovvero per nove decimi dell'importo totale, è destinato dal Comune ad interventi di integrazione e ripristino del verde pubblico comunale.
4. È vietato costituire depositi di materiale di qualsiasi tipo su aree a bosco, a parco, ad aiuole, salvo diverso parere da parte del Dirigente responsabile del Verde. Nelle aree boschive sono consentiti depositi di legname, purché temporanei o stagionali.
5. I danneggiamenti che compromettano la vitalità delle piante, le espongano a rischio di cedimento strutturale e all'insorgenza di patologie o alterino in modo permanente le loro potenzialità estetiche e funzionali, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e, come tali, soggetti a sanzioni ed al risarcimento del danno come calcolato al comma 2.
6. Non sarà permesso effettuare attività che comportino brusche ed importanti variazioni della temperatura del substrato. In tal senso non sarà possibile accendere fuochi o utilizzare altre apparecchiature che sviluppino elevate temperature ad una distanza minima di 20 m dalla chioma di alberi ed arbusti presenti e ad una distanza minima di 10 m dalle superfici destinate ad ospitare piante in futuro.
7. Non dovranno crearsi depressioni del livello del suolo che possano favorire il ristagno di acqua.
8. Nel caso in cui la posa di utenze sotterranee e la messa a dimora di alberature fossero contestuali e si debba operare in deroga alla dimensioni previste per la zona di rispetto ZRP, dovrà essere realizzato un diaframma di separazione come barriera antiradice, salvo diverso parere del Dirigente responsabile del Verde.
9. Tutte le violazioni ai commi 1 e 4 del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 34; fanno eccezione i danni conseguenti ad incidente stradale per i quali si applicano unicamente i principi e le regole che disciplinano la responsabilità civile.

Art. 13 – Difesa delle piante in aree di cantiere. Prescrizioni per l'esecuzione di lavori edili, stradali, di reti tecnologiche, in aree alberate

1. I responsabili delle aree di cantiere sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare danneggiamenti della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, costipamento del terreno ed altri danni simili). Essi sono tenuti a rispettare i divieti di

cui all'art. 15 e le prescrizioni contenute nell'allegato D. Tutti i progetti ed i relativi capitoli di esecuzione, riguardanti aree verdi con presenza di alberature o altre piante di particolare pregio, prevedono obbligatoriamente un piano di difesa e salvaguardia delle piante e della vegetazione, redatto da un tecnico abilitato (così come definito al comma 2 dell'articolo 8). Detti piani di difesa e salvaguardia delle piante, dovranno essere allegati all'istanza edilizia e sottoposti all'acquisizione del parere da parte del Servizio Verde del Comune. Nei casi di edilizia libera non soggetti a comunicazione, gli interventi sulle alberature dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dal Comune.

2. L'impresa responsabile dei lavori, al termine degli stessi è tenuta a ripristinare le condizioni originarie a tutela della vegetazione esistente ovvero quelle stabilite nel piano di difesa e salvaguardia di cui al comma 1.

Art. 14 - Interventi sulle aree private

1. I proprietari di aree verdi provvedono alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all'incolumità pubblica.
2. I proprietari di aree incolte provvedono periodicamente, almeno due volte all'anno, alla loro manutenzione mediante sfalcio e contenimento delle vegetazioni indesiderate e all'asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del territorio urbanizzato e ad una fascia di metri 2,50 lungo i confini delle restanti aree.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui presente articolo, il Comune diffida i proprietari di provvedere entro quindici giorni; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 34.

Capo III – DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 15 – Progettazione di verde di nuova urbanizzazione e per la riqualificazione di aree verdi esistenti

1. Nella progettazione del verde sono tenuti in considerazione i seguenti fattori:
 - a. Valutazione delle condizioni pedoclimatiche dell'area (luce, temperatura, venti dominanti, acqua, caratteristiche del terreno, presenza di sostanze inquinanti), conseguente scelta delle specie da impiegare, preferendo quelle di cui all'Allegato A, con minori esigenze manutentive e idriche, più resistenti alle malattie e più adattate ad assorbire l'inquinamento atmosferico e abbattere i rumori;
 - b. Valutazioni legate alla destinazione d'uso dell'area (fruibilità e funzionalità);
 - c. Valutazioni inerenti alla presenza di strutture aeree e sotterranee;
 - d. Valutazioni per l'inserimento e l'integrazione con il territorio circostante, valorizzando ed integrando eventuale presenza di singole emergenze arboree, gruppi arborei, boschetti, siepi, filari, sistemi di vite maritata, ecc.
 - e. Valutazioni del verde come "collante" o "cerniera" tra i nuovi sistemi da progettare e quelli già esistenti sul territorio, per il loro inserimento paesaggistico che deve avere una propria identità volta a mitigare o ad integrare l'area secondo le diverse situazioni territoriali in cui si opera.
2. Per i punti d) ed e), di cui al comma 1, i soggetti attuatori dei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo, sono tenuti a chiedere al Dirigente responsabile del Verde, le indicazioni di massima per la progettazione, in base alla tipologia e alla destinazione d'uso dell'area (verde ricreativo, residenziale, di arredo, di mitigazione, forestazione urbana).
3. I progetti di nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni (qualora la ristrutturazione si configuri come demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato o qualora il cantiere edile

interessi l'area verde di pertinenza del fabbricato), i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (permessi per costruire, segnalazione certificata di inizio attività SCIA che modifica lo stato o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; interventi di edilizia privata inerenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria; viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive o commerciali) sono corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato e iscritto al rispettivo Albo Professionale. Nei casi in cui la superficie d'intervento sia superiore a 1.500 mq, oppure nei sistemi insediativi storici (A5 del Piano Operativo Comunale, di seguito abbreviato con POC), di interesse storico-culturale (A6 del RUE/POC), ville e parchi di interesse storico-culturale (A7 del POC) ovvero ancora negli interventi in zone agricole e del territorio rurale (E4, E6, E7 del POC), tali progetti, devono essere redatti da un tecnico in possesso di specifiche competenze in materia di progettazione, gestione e tutela del verde urbano, in campo botanico, agronomico e fitosanitario. Tali competenze sono possedute da professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, all'Ordine degli Architetti Paesaggisti, ai Collegi dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, secondo le rispettive norme di legge. Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni si fa riferimento a quanto specificatamente previsto dalle disposizioni di Legge. I suddetti requisiti sono obbligatori nelle attività di direzione dei lavori e nel relativo collaudo (laddove è previsto dalle norme di legge) delle opere a verde.

4. Il progetto di sistemazione del verde, deve comprendere elaborati in forma scritta, grafica ed informatizzata relativi a:

-studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica), con specifico riferimento agli esemplari arborei di cui dovrà essere indicata almeno specie, dimensione e stato vegetativo;

-relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico - agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale. In particolare nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza. Tale relazione dovrà tenere conto delle caratteristiche degli esemplari arborei una volta giunti a maturità, ovvero nel pieno del loro sviluppo dimensionale sia a livello epigeo che ipogeo.

-elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili) e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, sottofondi a norma di aree gioco, ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigue all'area di intervento, riportando le superfici di verde previste dal POC e dal PUA. Per quanto concerne le alberature dovranno essere indicati numero, specie (classificazione botanica) e caratteristiche dimensionali (altezza della pianta, circonferenza del fusto misurata ad un metro dal colletto, altezza dello stesso fusto e tipo di ramificazione). Le planimetrie di progetto dovranno altresì riportare l'indicazione delle zone di pertinenza delle alberature e degli arredi (secondo la normativa vigente per la sicurezza degli arredi) in relazione a tutti gli elementi e i manufatti presenti o previsti dal progetto.

-piano di gestione delle acque meteoriche all'interno dell'area verde;

-dimensionamento e descrizione tecnica dell'eventuale rete di irrigazione

-disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;

-piano biennale di manutenzione delle opere a verde con indicazione degli accessi previsti per i mezzi preposti alla manutenzione;

-piano di tutela del verde esistente

-permessi relativi all'eventuale potatura o abbattimento di specie arboree

-periodo e tempi previsti per la realizzazione delle opere

-dichiarazione di rispondenza a quanto previsto dal Regolamento del Verde vigente.

5. La progettazione del verde deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute nei diversi allegati al presente regolamento. Tali prescrizioni integrano quelle già stabilite negli elaborati del PSC e nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio.

Art. 16 - Progettazione di verde pubblico e principio della compensazione ambientale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale sono eseguiti nel rispetto delle norme di buona tecnica agronomica e arboricoltura e dei criteri e delle prescrizioni stabiliti nel presente regolamento.
2. Il Comune garantisce la gestione e manutenzione del verde pubblico allo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, ecologica, igienica e sanitaria.
3. L'approvazione di progetti di riqualificazione urbana o di interventi sul territorio che compromettono il verde esistente (abbattimento di alberature o manomissione di aree verdi) è preceduta da una motivata proposta del servizio competente, dalla preventiva informazione al relativo quartiere ed alla cittadinanza interessata, accompagnata dal progetto dello stato modificato. Il progetto deve comprendere un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento; l'intervento compensativo può essere programmato ed eseguito anche per la riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo. Fatti salvi i casi di pericolo imminente o di forza maggiore, gli abbattimenti sono eseguiti trascorsi almeno 30 giorni dalla suddetta informativa.
4. Nel caso di alberature isolate o di gruppi in filari non superiori alle cinque unità, l'informativa di cui al comma 3 è limitata ad un semplice avviso al quartiere ed esposto in loco. L'intervento viene eseguito trascorsi almeno 15 giorni dalla suddetta informativa, ad esclusione delle piante ritenute pericolose per la pubblica incolumità; resta salvo il principio della compensazione ambientale di cui al comma precedente.

Art. 17 - Progettazione di nuova urbanizzazione e per la riqualificazione di aree verdi esistenti in comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo, anche in interventi diretti

1. Il Comune, di norma, non acquisisce i spazi verdi residui di superficie inferiore a 200 mq. né le aree a verde che risultano essere in fregio a strade o parcheggi di chiara ed esclusiva pertinenza di abitazioni, uffici, attività commerciali e produttive.
2. La quantità totale di verde dovrà essere il più possibile accorpata e situata in posizione aperta, piuttosto che dispersa e frazionata; si dovrà inoltre perseguire, quando possibile, la separazione tra linee di utenza sia aerea che interrata ed aree verdi.
3. Le dimensioni delle aree a verde da progettare (per essere cedute all'Amministrazione Comunale) non dovranno essere inferiori alle seguenti dimensioni:
 - Bauletto spartitraffico con tappeto erboso → larghezza minima: 1,5 m, lunghezza minima 10 m
 - Aree spartitraffico per incroci → lunghezza minima del lato più corto: 5 m
 - Rotonde → area minima: 10 mq
 - Area verde non attrezzata → lunghezza minima del lato più corto: 5 m, area minima: 50 mq
 - Area verde attrezzata → dimensioni tali da garantire il rispetto della normativa vigente per le aree di sicurezza delle attrezzature da posare, applicando a queste una maggiorazione del 20% a scopo cautelativo, e comunque di dimensioni non inferiori a quanto previsto per le aree verdi non attrezzate.
4. Nel caso di motivata richiesta da parte del servizio di viabilità di realizzare superfici a verde con metrature inferiori a quelle di cui al comma precedente, le aree dovranno essere concordate preventivamente con il Dirigente responsabile del Verde e rivestite con specie tappezzanti e comunque obbligatoriamente corredate di impianto di irrigazione o presa d'acqua facilmente accessibile. In alternativa dovranno essere utilizzate pavimentazioni ad alto grado di permeabilità (ad esempio ghiaia o pavimentazioni drenanti).

5. Le aree verdi, come individuate nel presente articolo, dovranno essere drenanti anche in profondità (ad esempio assenza di solette di cemento).
6. Per evitare interferenze tra apparato radicale degli alberi, utenze interrato e limitrofe proprietà, su richiesta del Dirigente responsabile del Verde, dovrà essere prevista la realizzazione di diaframmi verticali interrati in cemento armato o altra barriera antiradice a delimitare l'area di pertinenza come definita all'art. 12. Tali diaframmi dovranno avere una profondità minima di 120 cm. Lo spazio delimitato dovrà risultare permeabile in profondità.
7. Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa un'adeguata copertura del suolo, garantendo la presenza di un albero ogni 100 mq (per le specifiche tecniche vedere l'Allegato B – Sezione 3).
8. La morfologia delle aree verdi dovrà essere la più regolare possibile, riducendo i tratti curvilinei e limitando al minimo il numero di lati. Lo spigolo relativo ad angoli inferiori a 90° dovrà essere smussato.
9. Ferma restando la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche, la delimitazione delle aree verdi su richiesta del Dirigente responsabile del Verde potrà essere realizzata con bordura continua, anche a perdere, mediante assi di legno, con cordolo a livello del terreno. Dovrà altresì essere previsto un accesso per il passaggio di mezzi atti allo sfalcio dell'erba che metta in comunicazione la sede stradale con le superfici sfalcibili. Si dovrà porre massima attenzione nel punto di raccordo fra il piano del terreno a verde ed il cordolo perché non vi siano buche o dislivelli.
10. Tutte le superfici pavimentate e le cordonature presenti all'interno dell'area verde dovranno, ove possibile, essere a "filo suolo", ovvero sormontabili dai mezzi in funzione preposti alla manutenzione e allo sfalcio dell'erba. Le superfici a verde circondate da cordonature dovranno di norma essere dotate di una zona di accesso per la movimentazione dei mezzi necessari alla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
11. Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.
12. Nel caso di lotti privati e limitatamente agli interventi di nuova costruzione dovranno essere poste in opera cisterne interrato per il recupero e lo stoccaggio delle acque piovane per il loro riutilizzo nell'irrigazione dei giardini. Il dimensionamento minimo della/delle cisterna/e dovrà essere di 15 mc per aree verdi fino a 1.500 mq di superficie, 25 mc di capacità per superfici comprese tra 1.500 e 3.000 mq e per aree verdi di maggiore dimensione dovrà essere concordato uno specifico progetto con il Dirigente responsabile del Verde. Le cisterne dovranno essere poste, ove possibile, al di sotto delle pavimentazioni impermeabili di accesso all'abitazione e solo qualora ne sia dimostrata l'impossibilità potrà essere collocata nella parte permeabile del lotto ad una profondità di almeno 50 cm rispetto al piano di campagna. I serbatoi dovranno comunque essere posizionati nel rispetto dell'art. 889 del Codice Civile.
13. Per quanto non in contrasto e non espressamente riportato nel presente articolo si fa riferimento per la progettazione, il collaudo e l'acquisizione delle aree verdi alle disposizioni di cui al documento "*Linee guida per la formazione degli strumenti attuativi e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione*" approvato con delibera di giunta comunale n. 92 del 23/04/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 - Utilizzo di arredi nella progettazione di aree attrezzate

1. La progettazione delle aree attrezzate dovrà sempre e comunque rispettare ed essere conforme quanto previsto dalle vigenti Leggi in favore dell'abolizione delle barriere architettoniche e della sicurezza delle aree a gioco. Di tali valutazioni si dovrà fare esplicito richiamo nella relazione di progetto.

2. I giochi relativi ad una stessa area verde dovranno essere collocati possibilmente in una singola sotto - area circoscritta, mantenendo comunque il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente.
3. Nel caso di aree gioco di dimensioni ragguardevoli e/o di particolare rilevanza, ovvero con misure di ingombro superiori a 10 mq e/o altezza superiore a 3 m, si dovrà fare uno studio specifico del sito e del contesto, in funzione della presenza di scuole, asili o nidi, del numero di età degli abitanti e delle aree attrezzate limitrofe esistenti, al fine di valutare le esigenze specifiche, come numero e tipologia di attrezzature. Di tali scelte tecniche si dovrà riportare l'analisi nella relazione di progetto.
4. Si dovranno prevedere panchine e cestini nelle adiacenze di: aree gioco, percorsi pedonali ed aree di sosta.
5. In linea generale le panchine dovranno essere posizionate nei punti più lontani possibile dalle sedi stradali a traffico veicolare, nei confronti delle quali si dovranno studiare opportune barriere visive o di sicurezza/dissuasione per i bambini, soprattutto se tali sedi stradali sono prive di marciapiedi.
6. In corrispondenza di ciascun gruppo di panchine si dovrà prevedere almeno un cestino portarifiuti.
7. A lato dei camminamenti pedonali si dovranno parimenti prevedere un numero congruo di cestini.
8. In corrispondenza delle aree di sosta, su richiesta del Dirigente responsabile del Verde, si dovranno prevedere uno o più porta biciclette.

Art. 19 - Riqualficazione di aree verdi esistenti

1. Fermo restando quanto già esposto agli artt. 12 e 13 in merito alla tutela della vegetazione presente in area di cantiere sarà preferibile proteggere, in toto o in parte, le aree verdi con recinzioni solide temporanee, in modo da escludere completamente tali aree dalle attività del cantiere.
2. Negli interventi di riqualficazione di verde esistente alberato è vietata l'introduzione di impianti di irrigazione. Il Dirigente responsabile del Verde potrà valutare l'ipotesi di creare punti di approvvigionamento d'acqua o l'utilizzo temporaneo di ali gocciolanti al di sotto di nuova vegetazione prevista dal progetto di riqualficazione.
3. Negli interventi di ristrutturazione edilizia che modifichino in negativo il quantitativo di superficie a verde/terreno permeabile di pertinenza dei fabbricati, si dovrà reperire la superficie sottratta utilizzando l'area scoperta disponibile a terra. Qualora le condizioni dello stato dei luoghi non lo consentano, la superficie suddetta dovrà essere recuperata attraverso la previsione di giardini a verde pensile e/o verde verticale (ad esempio con uso di piante rampicanti) debitamente progettati (norma UNI 11235 e smi), in alternativa, monetizzando la sottrazione a verde (Tabella 2 – Allegato B – Sezione 2). Nel caso di interventi in aree cortilizie di insediamenti colonici tradizionali in ambiente extra – urbano dovrà essere privilegiate le forme vegetali tradizionali per la creazione di filari, quinte, boschetti, siepi e macchie arbustive. Per la scelta delle specie in questo contesto si rimanda all'Allegato A.
4. Negli interventi di riqualficazione di aree verdi che prevedano l'eliminazione totale dell'esistente e, di fatto, la creazione di un nuovo giardino si dovrà consegnare, oltre agli elaborati previsti all'art. 15, il calcolo del valore ornamentale della vegetazione da eliminare e il calcolo del valore ornamentale della vegetazione di nuovo impianto, secondo il metodo di cui all'Allegato E.
5. In linea generale dovranno essere vietati tutti quegli interventi che comportino il mancato riutilizzo di terreno di coltivo.
6. Nel caso si debba rimuovere terreno di coltivo di qualità da un'area di cantiere per poi riutilizzarlo nella medesima sede o in altra sede, la rimozione dovrà essere tempestiva e dovrà essere realizzata separatamente da tutti gli altri movimenti di terra previsti dal progetto. La

rimozione dovrà essere condotta evitando, quanto più possibile, il compattamento dei suoli circostanti le buche.

7. Il terreno così allontanato dovrà essere accumulato in una zona non soggetta a transito di veicoli o inquinamenti e in cumuli la cui larghezza di base non dovrà superare i 3 m e l'altezza non dovrà superare 1,3 m. Nel caso di cumuli più larghi, l'altezza non dovrà superare 1 m.
8. Il terreno da apportare dovrà essere con pH compreso tra 6,5 e 7,5, contenere nella giusta proporzione sali solubili di tutti gli elementi minerali necessari alla vita delle piante, nonché una sufficiente quantità di sostanza organica (non inferiore al 2%) e microrganismi, essere esente da sostanze nocive ed inquinanti, avere una composizione granulometrica bilanciata (terreno di medio impasto). Inoltre, non dovrà essere stato soggetto a precedente compattamento e dovrà essere fornito curando che vengano frantumate tutte le zolle o gli ammassi che possano essersi formati.

Art. 20 - Alberature stradali

1. Le alberature stradali rappresentano il corredo vegetale della viabilità pubblica in modo da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, tale da ricadere nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.
2. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. I punti che seguono si riferiscono a viali di nuova realizzazione, per la gestione di viali esistenti si rimanda agli articoli precedenti ed in particolare all'art. 8.
3. In funzione della larghezza del marciapiede, o della distanza da edifici e/o confini, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti e seguendo le indicazioni di seguito riportate:
 - per larghezza/distanza inferiore a m 2,5: nessuna alberatura, solo arbusti;
 - per larghezza/distanza compresa tra m 2,5 e 3: alberi di terza grandezza;
 - per larghezza/distanza compresa tra m 3 e 4: alberi di seconda grandezza;
 - per larghezza/distanza superiore a m 4: alberi di prima grandezza;
4. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo. Nello specifico, si dovranno applicare le norme previste all'art. 12 e all'Allegato D, relativo alle zone di rispetto.
5. Anche nel caso di alberature stradali, per evitare interferenze tra apparato radicale degli alberi, utenze interrato e limitrofe proprietà, su richiesta del Dirigente responsabile del Verde, dovrà essere prevista la realizzazione di diaframmi verticali interrati in cemento armato o altro adeguato materiale antiradice a delimitare la zona di rispetto come definita all'art.12 e all'Allegato D. Tali diaframmi dovranno avere una profondità minima di 150 cm. Lo spazio delimitato dovrà risultare permeabile in profondità.
6. Nei casi in cui il pericolo di compattamento del suolo sia ravvisabile, ovvero nel caso in cui sia richiesta la carrabilità di parte dell'area di pertinenza, si dovrà ricorrere all'uso di pavimentazioni superficiali permeabili come previsto sia all'art. 12 che Allegato D e alla predisposizione, al di sotto della superficie pavimentata, di un'apposita miscela in suolo strutturale. In termini generali, la miscela sarà composta per il 40% di terreno di coltivo e per il 60% di cottoli frantumati a spigolo vivo di diametro compreso tra 40 e 90 mm. Il tutto dovrà essere rifinito superficialmente con uno strato di materiale inerte drenante atto alla posa della pavimentazione prevista.
7. Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo previsto dall'art. 12 e dall'Allegato D, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di un accordo tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati.

8. Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard indicati all'art. 12 e all'Allegato D, le piante esistenti, quando possibile, dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.
9. Nel caso di nuove progettazioni di viali alberati, oltre alla documentazione prevista all'art. 15, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze sotterranee e/o aeree previste senza che ciò possa arrecare danno alla vegetazione esistente. Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse o, in alternativa, la predisposizione di adeguati diaframmi antiradice.
10. La realizzazione e riqualificazione di diversi viali alberati, all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni. Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuove alberate, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.
11. Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.
12. Nel caso di Viali aventi valenza storica si rimanda all'art. 8 ed alle norme contenute nel Piano del Verde, in particolare per ciò che attiene alla gestione/riqualificazione di lungo periodo.

Art. 21 - Verde per parcheggi

1. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, si dovrà preferire l'utilizzo di pavimentazioni drenanti su tutta la superficie a parcheggio, ovvero sia quella di pertinenza della vegetazione che quella prevista per la sosta ed il transito dei mezzi.
2. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo. Nello specifico, si dovranno applicare le norme previste all'art. 12, relativo alle zone di rispetto.
3. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera (zona di rispetto) ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti con dissuasori fissi.
4. Oltre a quanto previsto all'art. 15, nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree (a meno di aiuole aventi una superficie dedicata superiore a 20 mq/albero):
 - Ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
 - Bagolaro (*Celtis australis*);
 - Spino di Giuda (*Gleditschia triacanthos*);
 - Olmo (*Ulmus* sp.);
 - Pino domestico.
5. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e specie erbacee tappezzanti.
6. Data l'ostilità del sito di impianto, dovrà essere previsto un impianto di irrigazione ad ala gocciolante o di prese d'acqua facilmente accessibili. Non sarà ammesso l'uso delle aiuole per la predisposizione di cartellonistica o altra paleria.
7. In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Art. 22 - Presa in carico e gestione delle opere a verde

1. Preliminarmente alla acquisizione da parte del Comune di una opera a verde, qualora si riscontri la presenza di vegetazione morta o deperiente, l'Attuatore dovrà provvedere alla

sostituzione della vegetazione e della sua manutenzione per due anni completi decorrenti dalla messa a dimora, pena l'escussione della relativa quota parte della garanzia fideiussoria depositata in sede di convenzione urbanistica.

2. Preliminarmente alla acquisizione da parte del Comune, l'Attuatore deve fornire tutti i documenti di progetto specificati all'art. 15 del presente Regolamento, nonché un rilievo topografico e botanico – vegetazionale dell'esistente georeferenziato secondo le coordinate in uso presso il SIT comunale, che contempli eventuali modifiche apportate al progetto in corso d'opera e rispondente alle specifiche indicate dal Dirigente responsabile del Verde così da risultare conforme al Censimento del Verde comunale. Tale rilievo delle opere realizzate dovrà essere eseguito sulla base dello stato di fatto al momento della visita di verifica finale da parte del Dirigente responsabile del Verde e dovrà essere eseguito in formato digitale e consegnato al Dirigente responsabile del Verde su CD o DVD ed in copia cartacea (in formato aperto, ad esempio .dwg).
3. Il Dirigente responsabile del Verde potrà effettuare, a propria discrezione, sia durante i due anni di manutenzione che al momento dell'acquisizione, prove e saggi al fine di verificare la congruità delle opere eseguite e dovrà chiedere la pronta sostituzione di vegetazione morta o deperiente presente nelle aree ancora di proprietà dell'Attuatore.
4. E' possibile richiedere la presa in carico di singoli stralci dell'opera solamente se previsto dalla convenzione urbanistica.

Art. 23 - Prescrizioni tecnico - qualitative nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, le piante sono poste a dimora secondo gli indirizzi e le prescrizioni descritte nell'allegato A.
2. La scelta delle specie da utilizzare per i nuovi impianti e per le sostituzioni viene effettuata tra le piante elencate nelle tabelle dell'allegato A.
3. Gli indirizzi e le prescrizioni di cui al comma 1, limitatamente alla scelta delle specie, non si applicano alle aree cimiteriali ed ai parchi o giardini pubblici in ragione dei motivi tecnici, storici o paesaggistici dei relativi progetti.

Capo IV - DIFESA FITOSANITARIA

Art. 24 - Difesa fitosanitaria

1. La prevenzione delle malattie delle piante è attuata attraverso le seguenti misure:
 - scelta di specie adeguate e impiego di piante sane;
 - difesa delle piante da danneggiamenti;
 - adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - rispetto delle aree di pertinenza, in particolare mediante la protezione da calpestio, secondo gli indirizzi e le prescrizioni del regolamento;
 - eliminazione o riduzione al minimo degli interventi di potatura;
 - monitoraggio della presenza di parassiti attraverso osservazione diretta, piante "spia" ovvero strumenti tecnici di supporto (quali trappole a ferormoni);
 - limitazione degli interventi fitosanitari ai soli casi di possibile superamento della soglia di danno, da valutare secondo il tipo di pianta e di destinazione dell'area;
 - adozione di strategie di difesa e lotta biologica, con preferenza per interventi di tipo biologico (come il lancio di insetti utili), meccanico (come l'eliminazione di parti colpite) ovvero biotecnico (come l'impiego di trappole a feromoni).
2. Nell'ambito del verde ornamentale urbano, ove sia necessario l'impiego di sostanze fitosanitarie, si rimanda alle norme del PAN e successive modifiche e integrazioni. In particolare si dovrà fare riferimento alla zonizzazione elaborata dal Comune di Forlì volta ad

individuare le aree dove il mezzo chimico è vietato e le aree dove il mezzo chimico può essere utilizzato solo come integrazione a mezzi non chimici.

3. Nelle aree verdi, pubbliche o ad uso pubblico, è obbligatorio delimitare le zone di intervento, al fine di prevenire l'accesso a non addetti ai lavori, nonché di informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata sulla effettuazione dei trattamenti. È inoltre sempre consigliabile effettuare i trattamenti nelle ore di minore transito veicolare o pedonale.
4. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
5. Per quanto riguarda i dettagli relativi alla lotta obbligatoria si rimanda all'Allegato F.
6. Dovrà essere favorita la creazione di "aree di rifugio" per gli insetti utili, come ad esempio siepi e macchie polifite composte da specie autoctone, ove possibile attingendo a programmi di sostegno economico previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

Capo V - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI E DELLA VEGETAZIONE DI PREGIO

Art. 25 - Individuazione degli alberi e dei vegetali di pregio

1. Il Comune promuove la tutela di particolari esemplari arborei, arbustivi o di particolari gruppi vegetazionali che, per proprie caratteristiche (dimensionali, di tipologia botanica ovvero d'importanza paesaggistica e storica) rivestono carattere di pubblico e riconosciuto rilievo per la comunità individuandoli come "vegetazione di pregio". Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 24 gennaio 1977, per gli esemplari arborei ubicati nel territorio del Comune, di particolare valore scientifico e monumentale, individuati ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge e riportati nell'allegato H e dalla Legge n. 10 del 10 gennaio 2013 relativa agli alberi monumentali.
2. L'individuazione delle "vegetazioni di pregio" avviene su iniziativa del Dirigente responsabile del Verde, delle associazioni ambientaliste ovvero di qualsiasi soggetto pubblico o privato interessato alla tutela ambientale, mediante apposita scheda di segnalazione conforme al modello di cui all'allegato I. La Commissione Consultiva del Verde, se istituita, o il dirigente competente, ha la facoltà di effettuare la revisione dell'elenco delle piante di pregio con eventuali aggiunte od esclusioni di alcune, tenendo in particolare conto sia della fondatezza della relazione tra l'oggetto della salvaguardia e eventi storici o personaggi ad esso collegati che del suo stato vegetativo e fitopatologico. L'individuazione è approvata dalla Giunta comunale previo parere della Commissione Consultiva per il Verde di cui all'art. 5, se istituita, o del dirigente competente. L'atto di individuazione è notificato ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni, entro 30 giorni dalla notifica. Nei successivi 30 giorni la giunta comunale assume le determinazioni definitive.
3. L'individuazione delle "vegetazioni di pregio" comporta, a carico dei proprietari, l'adozione di misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo e fitosanitario. Il Comune promuove gli strumenti necessari a sostegno della salvaguardia della vegetazione di pregio, mediante:
 - a. censimento e compilazione di apposita scheda con individuazione di eventuali anomalie fitopatologiche e statiche ovvero la necessità di eventuali interventi diagnostici agronomici o arboricolturali (potatura, rimonda del secco, arieggiamenti altri simili interventi);
 - b. individuazione delle priorità d'intervento, computo della spesa per ciascun intervento e pianificazione dello stesso in rapporto alle disponibilità finanziarie;

- c. interventi diretti con proprie ditte di fiducia, qualora si tratti di alberi di notevole interesse paesaggistico “pubblico”, (alberi in fregio a strade o in ambiti privati aperti al pubblico, di valore panoramico) i cui proprietari non provvedono alla corretta gestione;
- d. individuazione di misure integrative o di sostegno (anche finanziarie) per i proprietari;
- e. direzione lavori sugli interventi;
- f. divulgazione delle peculiari caratteristiche botaniche, la motivazione degli interventi tecnici e le notizie storiche raccolte.

Art. 26 - Obblighi per i proprietari della “vegetazione di pregio”

1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi di abbattimento, modifica della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e preventivamente approvati dal Dirigente responsabile del Verde previo eventuale parere del Servizio Fitosanitario Regionale. Per i procedimenti riguardanti interventi su alberature di pregio è escluso l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso.
2. I proprietari della “vegetazione di pregio” hanno i seguenti obblighi:
 - a. eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per la protezione dagli effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune può effettuare gli interventi necessari in danno al proprietario privato.
 - b. permettere l'ingresso del Dirigente responsabile del Verde o chi da lui incaricato, per le verifiche e gli interventi sulla “vegetazione di pregio”;
 - c. segnalare prontamente ogni effetto negativo accidentale, visibile, che può comprometterne la vitalità della pianta (fulmine, attacco parassitario, improvviso e consistente deperimento ed altri simili eventi);
 - d. mantenere la forma della chioma tipica della specie al fine di garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e salvaguardare la pubblica incolumità;
 - e. segnalare o richiedere autorizzazione ed eventuali prescrizioni al dirigente del servizio competente, per gli interventi che si rendono necessari nella zona di protezione della “vegetazione di pregio”.
 - f. Gli interventi di cui sopra devono comunque considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario.
 - g. Su richiesta del Dirigente responsabile del Verde, si dovranno produrre eventuali perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.
 - h. Nel caso in cui la vegetazione di pregio dovesse appartenere ad un parco o giardino storico, gli interventi previsti dovranno tener conto del contesto. Interventi conservativi di manutenzione e restauro che prevedano la sostituzione di piante dovranno orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
3. Le violazioni o l'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni di cui all'articolo 34.

Capitolo VI - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 27 - Salvaguardia di elementi vegetazionali del paesaggio e disposizioni integrative per le zone a destinazione agricola

1. Filari alberati esistenti, alberi isolati. Tutte le alberature pubbliche e private comprese all'interno del territorio comunale e tutti gli impianti arborei produttivi che rispondano a

criteri di allevamento e governo tradizionali, tipici e identificativi della cultura agricola locale, come ad esempio viti maritate e filari di Gelso, dotati di rilievo paesaggistico, ambientale e storicoculturale sono considerati oggetto di tutela. E' vietato abbattere o danneggiare tutti gli alberi compresi nel filare tutelato; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danni alle radici di diametro superiore a 3 cm nella ZRP della pianta. In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni il proprietario potrebbe essere obbligato dal Dirigente responsabile del Verde a sostituire l'albero in questione con un esemplare della stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 18-20 cm e con i requisiti tecnici di qualità espressi dal presente regolamento.

2. Gruppi arborei a valenza paesaggistica. I gruppi arborei a valenza paesaggistica sono raggruppamenti vegetazionali, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale, che per le loro ridotte dimensioni non rientrano tra le aree boscate, ma presentano comunque elevato valore naturalistico o paesaggistico. Per tali gruppi sono vietati i seguenti interventi:

- a. estirpazione, taglio raso o danneggiamento della vegetazione;
- b. realizzazione di pavimentazioni impermeabili all'interno della ZRP;
- c. scavi che arrecano danno a radici di diametro superiore ai 3 cm.

In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 60-80 cm, nel caso di alberi, hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 18-20 cm, sono allevati in vaso o zollati, e presentano tutti i requisiti tecnici di qualità espressi dal presente regolamento.

3. Siepi, siepi alberate, macchie arbustive e fasce boscate. Le siepi sono elemento fondamentale del paesaggio forlivese, di cui hanno per secoli segnato i confini, i tracciati di fossi e corsi d'acqua od accompagnato strade e sentieri. Si tratta pertanto di fondamentali elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio ("corridoi ecologici"), come ambiente unico per la vita animale e vegetale e preziosi elementi di presidio idrogeologico e di protezione dal vento. Sono vietati i seguenti interventi:

- a. il danneggiamento di siepi, di macchie arbustive e fasce boscate;
- b. realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe;
- c. effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 3cm.;
- d. l'estirpazione, il taglio raso di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 10 del regolamento;
- e. utilizzare attrezzature a martelli (tipo trinciaerba o trinciattutto) per il contenimento delle siepi.

In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 80-100 cm. Gli alberi da mettere a dimora hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 18-20 cm, sono allevati in vaso o zollati, e presentano tutti i requisiti tecnici di qualità descritti nel presente regolamento. È consentita la manutenzione delle siepi, delle macchie arbustive e delle fasce boscate con interventi di contenimento e potatura che ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa, sia manualmente, sia con idonea strumentazione (barre a pettine o dischi dentati), effettuando preventivamente il taglio netto dei fusti più grossi di cui è necessaria l'asportazione, e rifilando successivamente, in modo netto, l'eventuale vegetazione sfibrata con attrezzatura da taglio opportunamente disinfettata. E' possibile effettuare tagli della vegetazione infestante: rovi (*Rubus* spp.); vitalba (*Clematis vitalba*); robinia (*Robinia pseudoacacia*); indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*); ailanto (*Ailanthus altissima*).

4. Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte. È vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scolli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o

lungo le strade. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade i frontisti sono obbligati a provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. I canali e i fossi demaniali gestiti dai consorzi di bonifica, nel caso si presentassero situazioni di sicurezza idraulica, possono essere soggetti ad opere di contenimento della vegetazione ripariale per quanto necessario. È vietato il diserbo chimico delle sponde dei fossi, per ogni ulteriore specifica o dettaglio si rimanda la PAN.

5. Salvaguardia degli specchi d'acqua. Sono salvaguardati gli specchi d'acqua, nonché la vegetazione ripariale. È vietato il loro riempimento totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igieniche - sanitarie certificate dagli organi competenti, che rendono necessario tale intervento, e previa autorizzazione comunale. La chiusura degli specchi d'acqua per altri motivi si considera eccezionale e può essere autorizzata dal Comune solo ove sia necessaria per un sostanziale miglioramento ambientale, inteso in termini di variabilità biologica. E' vietato scaricare negli specchi d'acqua rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.
Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 20 dalle sponde.
6. Salvaguardia dei corsi d'acqua minori. Ad eccezione di quanto prescritto dal regolamento provinciale di difesa del suolo e dalle norme forestali, sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 20 dalle sponde.-
7. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 34.

Capo VII – DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 28 - Comportamenti vietati e prescritti

1. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico devono mantenere un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetali. Devono altresì essere consapevoli che le attività all'aria aperta e nelle aree verdi o comunque in relazione ad altri esseri viventi e ad ambienti naturali non possono essere mai del tutto esenti da rischi (rischio zero); i rischi possono dipendere dalla più ampia casistica, qui non riassumibile. A puro titolo di esempio si citano casi di avvallamenti nel terreno, caduta rami secchi o frutti dalle chiome degli alberi, radici affioranti, presenza di piante spinose o con potere allergenico, presenza di animali selvatici ed insetti. La frequentazione delle aree verdi e lo svolgimento delle più diverse attività in esse autorizzate, devono essere improntati alla necessaria prudenza ed alla fruizione responsabile.
2. Sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizza le aree a verde pubblico comunale;
 - b. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
 - c. raccogliere e asportare: frutti, semi, fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, realizzare orti privati e calpestare le aiuole. E' consentita la raccolta di frutti spontanei in quantità modesta (consumo giornaliero medio per componente familiare), senza recare alcun danneggiamento alle piante. La raccolta a scopo commerciale è preventivamente autorizzata dal Dirigente responsabile del Verde. Lo stesso servizio sospende l'autorizzazione qualora accerti la mancata osservanza delle relative prescrizioni impartite, ed in particolare il danneggiamento delle piante o comportamenti che provocano disturbo o pericolo all'utenza del verde (stradale o dei parchi);

- d. la messa a dimora di piante e l'introduzione di nuovi animali, salvo specifica autorizzazione da parte del Dirigente responsabile del Verde;
 - e. abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, sottrarre uova e nidi, fornire alimenti agli animali presenti; permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
 - f. permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini. Il proprietario o accompagnatore raccoglie le deiezioni solide anche nelle aree a sgambamento libero;
 - g. introdurre cani in aree vietate segnalate con apposita cartellonistica, nelle aree di rispetto per le zone di gioco per l'infanzia, in un raggio di m. 20 dalle attrezzature ludiche;
 - h. incidere, imbrattare o provocare danni a strutture e infrastrutture, nonché usare impropriamente le strutture ludiche, avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco. In particolare nelle aree gioco è obbligatoria la sorveglianza dei minori di anni dodici da parte di almeno un accompagnatore adulto;
 - i. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali) nelle aree verdi, nei corsi d'acqua e laghi. In particolare è vietato introdurre, al di fuori degli spazi dedicati alla mensa e al consumo, contenitori in vetro o altro materiale che, qualora abbandonati, possano essere di pericolo per le persone;
 - j. usare o sostare qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli di servizio o per la manutenzione del verde dotati di apposito permesso. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata onde evitare danni alle persone e alle cose, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini).
 - k. quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, la bicicletta è condotta a mano;
 - l. in alcuni casi, anche in accordo con altri Servizi ed Uffici comunali, i percorsi ciclabili saranno caratterizzati da specifica segnaletica. I frequentatori dovranno comunque, anche in questi circuiti, attenersi alle prescrizioni di cui al presente articolo;
 - m. usare veicoli motorizzati-giocattolo, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate allo scopo;
 - n. inquinare terreni, fontane, corsi, pozzi e depositi d'acqua;
 - o. raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici
 - p. bivaccare o utilizzare l'area e le sue strutture come accampamento o dormitorio notturno.
3. È fatto obbligo:
- a. di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e norme di cui al presente articolo e di quelle indicate nella cartellonistica d'uso nei parchi e giardini pubblici
 - b. di tenere i cani al guinzaglio, ad eccezione delle aree di sgambatura libera, laddove è previsto uno specifico regolamento;
 - c. di cavalcare al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone o animali;
 - d. di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta, di gettarli negli appositi contenitori e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio;
 - e. di rispettare gli orari di apertura e chiusura, gli eventuali percorsi obbligatori o zone riservate, nonché tutte le altre prescrizioni che sono indicate nella segnaletica d'uso di ogni singolo parco, giardino pubblico o area verde.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 34.

Art. 29 - Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi

- 1. Lo svolgimento di iniziative sociali, culturali o ricreative all'interno delle aree verdi, non regolate da specifiche convenzioni, è soggetto a parere preventivo del dirigente del servizio competente. In particolare, possono essere ammesse le seguenti attività, in abbinamento con le predette iniziative e purché non comportino danni alle aree verdi:

- a. l'introduzione di veicoli a motore;
 - b. l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
 - c. l'installazione di attrezzature fisse e mobili;
 - d. il campeggio e l'installazione di tende o di gazebo o di attrezzature da campeggio;
 - e. l'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle;
 - f. la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali;
 - g. l'esercizio di forme di commercio o altre attività lucrative;
 - h. l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
 - i. l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualunque stampa.
2. Se le attività di cui al comma 1 possono comportare danneggiamenti alle aree concesse, il Comune è tenuto a richiedere un deposito cauzionale proporzionato al prevedibile costo di ripristino. Il soggetto autorizzato è tenuto al ripristino dei luoghi alle condizioni originarie compresa l'asportazione di eventuali rifiuti. In caso di sua inerzia provvede il Comune in danno del soggetto stesso.
 3. Se le attività di cui al comma 1 comportano occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre al deposito cauzionale, è applicata la tariffa di cui al relativo regolamento.
 4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 34.

Art. 30 - Affidamento o sponsorizzazione del verde pubblico

1. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di associazioni, gruppi di cittadini, ditte e altri soggetti privati, nelle opere di realizzazione e manutenzione delle aree a verde pubblico, il Comune può stipulare accordi di collaborazione o convenzioni o contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di proposte che assicurino economie di spesa ed un aumento della qualità nei progetti e nei servizi erogati.
2. I contratti di assegnazione di cui al comma 1 sono di norma previsti per la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione o la gestione di servizi ad esse inerenti o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, svolte da soggetti privati a fronte della possibilità di comunicare o promuovere l'attività esercitata ed i propri segni distintivi. In tal caso è consentito all'assegnatario di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome e il logo del soggetto esecutore delle opere.
3. Gli accordi o i contratti di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione e generalmente da un disciplinare tecnico conforme a quanto stabilito nell'allegato H.
4. Per l'assegnazione si fa riferimento all'avviso pubblico permanente per accordi di collaborazione o sponsorizzazione visibile nel sito web del Comune.

Capo VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Richiami al Codice civile ed al Codice della strada

1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e seguenti del codice civile, il Comune, per motivi ed esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza minore di quelle previste in via generale dalla legge.
2. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 896 del Codice civile, il Comune si riserva il diritto di non recidere o non far recidere i rami o le radici che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, in ragione della salvaguardia dello stato vegetativo e di sicurezza delle piante stesse.
3. Colui che, taglia le radici che si addentrano nel suo fondo, deve garantire mediante propria dichiarazione di responsabilità o perizia di un tecnico abilitato (così come definito al comma

- 3 dell'articolo 8), la salvaguardia o stabilità della pianta; in caso contrario si rende responsabile di eventuali danni arrecati allo stato vegetativo della pianta o conseguenti all'instabilità della stessa.
4. Colui che richiede il rimborso per danni prodotti da radici di alberature pubbliche che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, è tenuto ad attenersi alle procedure di cui all'allegato E.
 5. I frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà comunale che cadono sul fondo o proprietà del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti; il Comune non ha alcun obbligo di rimborso o ripristino per eventuali danni, imbrattamenti, o altri fastidi dovuti a tali cadute, salvo deroghe o casi di particolare gravità. La stessa procedura è prevista anche nel caso in cui i frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà comunale cadano sulla stessa proprietà pubblica.
 6. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dai comma 4 e 5 dell'art. 18 del Codice della strada (fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati), l'altezza delle siepi impiantate sul confine stradale non deve superare la misura massima di 120 cm.

Art. 32 – Altri riferimenti legislativi

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 33 - Ordinanze di esecuzione del regolamento e deroghe

1. Quando è accertata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il dirigente competente, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 34, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari, prescrivendo a tal fine un termine perentorio.
2. Nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il dirigente competente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dal Comune stesso, in relazione all'entità dell'abbattimento.
3. Per tutte le norme contenute nel presente regolamento, il dirigente competente può concedere deroghe per validi e documentati motivi di ordine pubblico, ambientale, economico, storico o sociale.

Art. 34 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni delle norme del presente Regolamento ovvero delle sue ordinanze di attuazione - che non rappresentino violazione di norme di rango superiore - fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo, in conformità dell'art.8 della L.R. 24/3/2004 n°6 nonché della L. 24/11/1981 n. 689 del e s.m.i.
2. Le sanzioni saranno comminate per ogni albero per cui sia stata riscontrata la violazione del presente Regolamento nonché nei confronti di ogni persona che abbia agito in violazione del presente Regolamento insieme agli eventuali obbligati in solido.
3. Di seguito vengono indicati i valori edittali minimi e massimi stabiliti per le diverse violazioni:
4. da 50 a 250 euro:
 - per la violazione dell'art. 14, concernente obbligo dei proprietari di manutenzione della vegetazione e delle aree verdi e di quelle incolte;
 - per la violazione dell'art. 24, concernente regole per la difesa fitosanitaria;
 - per la violazione dell'art. 28 in materia di comportamenti vietati e prescritti per gli utenti dei parchi e dei giardini pubblici;
 - per la violazione dell'art. 29 concernente condizioni per lo svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi.

5. da 50 a 500 euro per mancato obbligo da parte dei frontisti a provvedere alla manutenzione dei fossi, scoli e corsi d'acqua al fine di garantire il regolare flusso delle acque;
6. da 100 a 500 euro:
 - per la violazione dell'art. 3, concernente obbligo di richiesta del parere preventivo al Dirigente responsabile del Verde nonché di osservanza delle prescrizioni impartite dallo stesso ufficio;
 - per la violazione dell'art. 11, concernente disciplina delle potature;
 - per la violazione dell'art. 12 e dell' art. 13, concernenti zone di rispetto e danneggiamenti delle piante;
 - per violazione dell'art. 26, concernente obblighi per i proprietari della "vegetazione di pregio";
 - per violazione dell'art. 27 concernente salvaguardia di elementi vegetazionali del paesaggio;
7. da 150 a 500 euro per la violazione dell'art. 10, concernente requisiti per l'abbattimento di alberature, sia per la procedura di abbattimento che per le procedure di reimpianto;
8. da 500 a 1.000 euro per l'abbattimento di alberi di pregio o interventi non autorizzati di modifica della chioma di alberi di pregio;
9. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, ogni altra violazione al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.
10. La vigilanza sull'applicazione del Regolamento e l'accertamento delle violazioni sono disposte secondo quanto riportato all'Art.4 del presente Regolamento.

Art. 35 – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative

1. Gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento sono introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è destinato esclusivamente ad interventi sul verde pubblico comunale, per il ripristino ambientale e come rimborso per spese di controllo.

Art. 36 – Procedimenti pendenti

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle richieste di abbattimento e ai progetti presentati successivamente alla data della sua entrata in vigore; alle varianti inessenziali di progetto già approvati sulla base della norma previgente, presentate anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applica la normativa previgente.